



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 31/12/2004**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30dicembre 2004, n.930

Divieto raccolta, commercio, vendita e la somministrazione dei tunicati della specie *Microcosmus* spp.

Visto l'art.32 della Legge 23/12/1978n.833;

Visti gli artt.260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265 e successive modifiche;

Visti gli artt.10 della Legge regionale 20/07/1984 n.36 e art.3della Legge regionale 22/08/1989n.13;

Considerato le segnalazioni di intossicazioni riferibili al consumo di tunicati della specie *Microcosmus* spp. (detti Limoni di mare);

Visti gli esiti del rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata di positività per biotossine algali P.S.P.;

Riconosciuta la necessità, per la tutela della salute pubblica, di vietare il consumo dei suddetti tunicati.

**ORDINA**

è vietato sul territorio regionale la raccolta, il commercio, la vendita, la somministrazione nei pubblici esercizi ed il consumo dei tunicati della specie *Microcosmus* spp.

I Sindaci dei comuni della Regione Puglia sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza dei Dipartimenti di prevenzione delle AAUUSLL regionali, gli agenti di Polizia Urbana e della forza Pubblica in generale del controllo e della esecuzione.

Bari, li 30dicembre 2004

Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott.Raffaele Fitto